

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E ASSISTENZIALI DI MEDICI IN FORMAZIONE PROVENIENTI DA ATENEI EXTRA REGIONALI

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'Art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

visto il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante: "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";

visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

visto il Decreto 13 giugno 2017 n. 402 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, ad oggetto: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionale ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 417 del 12.04.2022 recante "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 23 /CR del 15 marzo 2022." che stabilisce alla lettera "R" che "L'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale. In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali";

considerato che la polizza assicurativa per colpa grave resta con oneri a carico del medico in formazione specialistica;

vista la richiesta dell'Università degli Studi - Scuola di Specializzazione in di ammettere alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso questa Azienda Ospedale, il medico in formazione specialistica iscritto al I.....anno, il Dott.

VISTA la disponibilità del Direttore della UOC dell'Azienda Ospedale-Università Padova ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica dell'Università degli Studi di a partire dal

Tutto ciò premesso, tra

L'Azienda Ospedale-Università Padova (d'ora in poi denominata "**soggetto ospitante**"), con sede legale a Padova, via Giustiniani n° 1, (codice fiscale 003349040287) rappresentata dall'Avv. Maria Grazia Calì, Direttore dell'UOC Affari Generali che interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del

e

L'Università degli Studi di (di seguito denominata "**Università**" e/o "**soggetto proponente**"), con sede legale in Via, codice fiscale n., nella persona del Magnifico Rettore/Direttore della.....

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Medico in formazione specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative ed assistenziali il medico in formazione specialistica

in il Dott. nato a a il

Art. 3 Durata dell'attività formativa

Le attività formative e assistenziali disciplinate dalla presente convenzione, si svolgono dal al

Art. 4 Luogo

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica le attrezzature della UOC dell'Azienda Ospedale-Università Padova per l'intero svolgimento dell'attività formativa.

Art. 5 Obiettivi e modalità delle attività formative e assistenziali

Il medico in formazione specialistica svolgerà le attività previste dal progetto formativo individuale:

-.....

-

-

Art. 6 Natura giuridica del rapporto

La frequenza a fine formativo e assistenziale non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione.

Art. 7 Tutor

L'attività formativa e assistenziale si svolge sotto la supervisione della /del Dott.....indicato come tutor dal soggetto ospitante.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitarioin veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può indi-

viduare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 Accertamento e monitoraggio delle presenze

L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto.

Art. 9 Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3).

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Direttore della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa del soggetto ospitante.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 10 Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università fornisce agli specializzandi la formazione generale sulla sicurezza, integrata da cenni sul rischio chimico e biologico, attraverso l'erogazione di

pacchetti formativi in e-learning e/o in presenza;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi dell'informazione ai lavoratori sui rischi presenti in azienda anche in relazione alle procedure da seguire in caso di emergenza;

c) il soggetto ospitante integrerà la formazione specifica in base ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata e metterà a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi alle attività svolte.

Art. 11 Servizi e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al medico in formazione specialistica l'accesso alla mensa, previo acquisto di buoni al valore intero, salvo variazioni, di € 6,50 IVA inclusa. Le divise/vestiario saranno fornite dal soggetto ospitante.

Art. 12 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi e nei tempi descritti agli artt. 3, 4 e 5.

Devono essere rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore.

Eventuali spese di registrazione saranno dovute a carico della parte che ha interes-

se a richiederla.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire dal giorno della sua piena applicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 15 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Per l'Università degli Studi di

Per L'Azienda Ospedale-

Università Padova

Il Rettore/direttore

Il Direttore

Prof.

della UOC Affari Generali

[firmato digitalmente]

Avv. Maria Grazia Calì

[firmato digitalmente]